SPORT XXXVIII RALLYE ELBA STORICO – TROFEO LOCMAN ITALY

24-26.09.2026

Data:	**Portoferraio, 25.09.2026**	**Documento n°: 2.12**
Oggetto:	**Decisione n.5 dei Commissari Sportivi**	**Ora: 20:40**
Da	Commissari Sportivi	
A	Concorrente n. 203 MACHETTI ANDREA – Lic. N. 507741 E tutti i Concorrenti	

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il verbale dei commissari tecnici n° 1 (doc. 6.3), avendo convocato e ascoltato i conduttori/concorrenti MACHETTI ANDREA, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	MACHETTI ANDREA
Vettura N°	203
Equipaggio:	MACHETTI ANDREA (lic. 507741) - AGOSTINI FABIO (lic. 510218)
Data e ora	Partenza PS 1 Capoliveri
Sessione:	Start prova speciale 1 Capoliveri
Fatto:	La vettura presenta difformità nel particolare lampade
Violazione:	Art. 1.6 del Regolamento Tecnico Autostoriche che recita "È vietato l'uso di tecnologie proibite all'epoca dalla FIA, ovvero non concretamente utilizzate sulle vetture che gareggiavano all'epoca."
Applicazione Articoli:	RSN 2026 Norme Generali Rally Auto Storiche Rev. 4 del 15/09/26 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) Art. 1.6 del Regolamento Tecnico Autostoriche
Decisione:	30 Secondi di penalità in classifica
Motivazione:	I Commissari Tecnici Busotti e Martorana hanno presentato rapporto n° 1 sulle verifiche tecniche durante la gara (doc. 6.3) da cui si evince la difformità sulla vettura n° 203 nel particolare lampade. In data 25.09.2026 alle ore 20:40, alla presenza dei Commissari Sportivi al completo e dei CCTT, è stato sentito il concorrente MACHETTI ANDREA che dichiara di aver trovato i fari LED già installati. Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

ENNIO CECCARELLI
Presidente

SPORT DSBa 26240 Ennio CECCARELLI

LUCA F. BALDI

AMBROGIO SABATINI

Ricevuta da parte del concorrente della Decisione n. 5 dei Commissari Sportivi:

Data: 25.09.2026 Ora: 21.18 Firma: .....

Da questo orario decorre l'ora per dichiarare l'intenzione di interporre appello per la parte a cui viene notificata personalmente la decisione

Esposto alle: h. 9:30